REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2.
Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City
Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018
e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019

AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' ELETTRICA IN SARDEGNA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. R. n. 48/29 del 06.09.2016)

Tipologia di intervento D.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016	T1

UNIONE EUROPEA
Fondi strutturali e di investimento europei
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
POR FESR SARDEGNA 2014-2020
POR SARDEGNA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Oggetto e finalità D.G.R. n. 63/8 del 15.12.2015, D.G.R. n. 28/23 del 13.6.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018, D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019	Azioni finalizzate a promuovere la sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici da parte delle piccole e medie imprese aventi sede operativa in Sardegna
Tipologia di intervento D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 e D.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016	T1
Soggetti beneficiari	Piccole e Medie Imprese
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Priorità PEARS e Atto di indirizzo mobilità elettrica regionale
Esclusioni	Esclusioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Limitazioni	Limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Principali tipologie di spese ammissibili	Acquisto di veicoli a trazione elettrica (full electric)
Regolamento comunitario per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 150.000
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Intensità aiuto	Fino ad un massimo del 75% dei costi ammissibili
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Fonti di copertura della spesa	Programmi co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1. Finalità e oggetto 3
Art. 2. Riferimenti normativi 3
Art. 3. Attuazione dell'intervento e risorse finanziarie 5
Art. 4. Definizioni 6
Art. 5. Soggetti beneficiari 6
Art. 6. Settori ammissibili 7
Art. 7. Condizioni di ammissibilità 7
Art. 8. Massimali e intensità dell'aiuto 9
Art. 9. Spese e costi ammissibili 9
Art. 10. Presentazione delle domande di accesso agli aiuti 10
Art. 11. Cause di esclusione delle domande di finanziamento 11
Art. 12. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande 12
Art. 13. Rendicontazione ed erogazione del contributo 13
Art. 14. Controlli e monitoraggio 14
Art. 15. Obblighi del beneficiario 15
Art. 16. Revoche e rinunce 15
Art. 17. Cumulo 15
Art. 18. Procedimento amministrativo e privacy 15
Art. 19. Disposizioni finali 19

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Come stabilito dalle D.G.R. n. 63/8 del 15.12.2015, D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.01.2019, in linea con il PEARS e l'atto di indirizzo della mobilità elettrica regionale, il presente Bando è finalizzato allo sviluppo di azioni di supporto per l'acquisto di veicoli elettrici da parte delle piccole e medie imprese della Sardegna e costituisce procedura di attuazione delle direttive tipologia T1, approvate con la deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015, come modificate dalla deliberazione n. 40/7 del 6.07.2016. Con D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016 le predette direttive sono state approvate in via definitiva.

2. Il programma è volto a promuovere, presso le PMI della Sardegna operanti in tutti i settori, con la sola esclusione di quelli previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013, lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso la sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici, in attuazione della delibera d'indirizzo della mobilità elettrica e dal Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'art. 2 delle direttive di attuazione approvate in via definitiva con D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016, disponibili sul sito www.regione.sardegna.it, e sulla base delle norme di seguito riportate:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 17 *septies* della Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- Art. 17-septies della Legge n. 134 del 7.08.2012 "Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016) "Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014";
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" in G.U. Serie Generale n.10 del 13 gennaio 2017 - Suppl. Ordinario n. 3;
- Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014", che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
- Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse", che ha destinato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato "Patto per il Sud" (da cui il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna);
- Il "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna", sottoscritto in data 29 luglio 2016;
- Delibera della Giunta Regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015 "Atto di indirizzo per l'elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le "Smart City" nel territorio della Sardegna";
- Delibera della Giunta Regionale n. 45/40 del 2 agosto 2016 "Approvazione in via definitiva del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. Verso un'economia condivisa dell'Energia";
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016 "Presa d'atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014- 2020";

- Delibera della Giunta Regionale n. 48/29 del 6 settembre 2016 di approvazione in via definitiva le direttive di attuazione della tipologia T1 di cui alla Delib.G.R. n. 8/11 del 19.02.2016 e Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016;
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 concernente la definizione del "Quadro strategico" della Programmazione FSC 2014-2020, contenente le Linee d'Azione all'interno delle quali collocare gli interventi individuati nell'Allegato A al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna;
- Delibera della Giunta Regionale n. 28/23 del 13 giugno 2017, concernente la definizione delle modalità di attuazione della linea d'azione 1.5 "Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City";
- Delibera della Giunta Regionale n. 37/9 del 01 agosto 2017 con cui è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse FSC 2014/20 nel quale la linea di azione è stata classificata come 1.2.2.;
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71";
- Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo";
- Delibera della Giunta Regionale n. 57/39 del 21 novembre 2018 con cui sono stati definiti i singoli interventi della linea d'azione 1.2.2. ed esplicitate le azioni a supporto delle imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica regionale;
- Delibera della Giunta Regionale n. 58/11 del 27.11.2018 "Approvazione del Piano d'Azione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica della Regione Sardegna";
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/1 del 29.08.2019 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. - Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Aggiornamento e modifiche alla dotazione finanziaria dei singoli interventi";
- Parere di coerenza rilasciato dall'Autorità di Gestione del FSC 2014/20, prot. n. 21005 del 05.09.2019.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili.

Art. 3. Attuazione dell'intervento e risorse finanziarie

1. All'attuazione del presente Bando provvede l'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia ed Economia Verde mediante la pubblicazione di uno o più Avvisi.

2. Gli Avvisi contengono i termini per la presentazione delle domande di finanziamento ed eventuali altre specifiche.

3. L'acquisto dei veicoli elettrici da parte delle PMI aventi i requisiti, è finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Linea d'azione 1.2.2. "Integrazione della mobilità elettrica con le Smart

City" fino all'importo di euro 3.000.000 e con eventuali altre risorse che si rendessero disponibili per il perseguimento delle finalità del Bando.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La struttura competente comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previa sospensione, anche automatica, della presentazione delle domande.

5. Il Responsabile della linea d'azione dell'Assessorato dell'Industria potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle disposizioni attuative, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

Art. 4. Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- «***piccole e medie imprese***» o «***PMI***»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
- «***impresa unica***» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

  b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

  c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

  d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dalle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- «***veicoli a trazione elettrica***»: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo (Legge n. 134 del 7.08.2012).

Art. 5. Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare degli aiuti regolamentati dal presente Bando le PMI, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014, con esclusione delle imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014.

2. Ciascuna «impresa unica» può presentare una sola domanda di aiuti, per uno o più veicoli elettrici, su ciascun Avviso, pena l'inammissibilità della/e domanda/e presentata/e successivamente alla prima.

Art. 6. Settori ammissibili

1. Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le esclusioni e le limitazioni previste dal Reg. n. 1407/2013. In particolare sono esclusi:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi[1]. Nello specifico sono escluse le categorie identificate con codice Ateco 2007 H 49.41.00 - Trasporto merci su strada;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Reg. (UE) n. 1407/2013 che opera anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del presente Bando.

Art. 7. Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal presente Bando, le imprese devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Requisiti di ricevibilità/esclusione della domanda

a) Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione della domanda di aiuto previste dal presente Bando e dagli Avvisi;

b) Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e rispetto da parte del beneficiario degli adempimenti dalla stessa previsti;

c) Rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni"[2].

1 Ai sensi dell'art. 2 del Reg. n. 1403/06, gli aiuti «*de minimis*» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti.

2 Articolo 71 Stabilità delle operazioni: 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che

2. Requisiti dell'impresa proponente

a) Essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;

b) Non essere imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014[3] (ovvero operano, alla data di presentazione della domanda, da più 5 anni nell'ambito dell'attività nella quale verrà impiegato il veicolo elettrico);

c) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;

d) Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) Non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

f) Operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

g) Avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto;

h) Non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) Non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016;

j) Non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;

k) Non aver superato il limite massimo degli aiuti ottenuti in regime «*de minimis*» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;

3. Requisiti dell'intervento

a) L'intervento deve consistere nella sostituzione di uno o più veicoli a motore con veicoli elettrici (full electric) nuovi di fabbrica appartenenti a una delle categorie autovettura, furgone, pullmino;

b) La sostituzione di ciascun veicolo a motore con il veicolo totalmente elettrico deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento;

---

procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. 2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3 Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014 sono imprese in fase di avviamento le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

c) I veicoli da dismettere devono essere di proprietà dell'impresa proponente, di un socio della stessa o di un'impresa controllante da almeno 2 mesi prima della pubblicazione del Bando (i soci o l'impresa controllante devono risultare nel certificato camerale);

d) I veicoli elettrici devono essere utilizzati al servizio di sedi operative ubicate nel territorio della Sardegna;

e) Il valore della proposta deve comportare una spesa minima pari a euro 15.000, iva esclusa e una spesa massima di euro 150.000, iva esclusa.

Art. 8. Massimali e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed entro i massimali per ciascuna tipologia di veicolo elettrico di seguito riportati:

Tipologia di veicolo elettrico	Intensità massima dell'aiuto ESL	Spesa massima ammissibile per ciascun veicolo (imponibile)	Importo massimo contributo concedibile per ciascun veicolo
Autovettura	75% del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo elettrico (iva esclusa)	€ 20.000,00	Fino a € 15.000
Furgone		€ 26.666,67	Fino a € 20.000
Pullmino		€ 33.333,34	Fino a € 25.000

2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'aiuto è erogato nella forma di sovvenzione fino all'intensità massima prevista per ciascuna tipologia di veicolo elettrico.

4. Nel caso l'impresa abbia ricevuto altri incentivi per l'acquisto del veicolo elettrico, la somma degli stessi con il contributo del presente Bando non potrà superare il 100% del valore dell'imponibile del bene acquistato.

Art. 9. Spese e costi ammissibili

1. L'ammissibilità della spesa per ciascun veicolo elettrico è subordinata alla dismissione di un veicolo a motore appartenente a una delle tipologie autovettura, furgone o pullmino, in possesso dell'impresa proponente, di un socio della stessa o di un'impresa controllante da almeno 2 mesi prima della pubblicazione del Bando.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto del veicolo totalmente elettrico e le spese per la messa su strada. Ai fini del calcolo di ammissibilità della spesa, saranno utilizzati come riferimento i migliori prezzi di mercato applicati dalle case automobilistiche per la specifica tipologia di modello da acquistare.

3. Tutti gli importi considerati ai fini dell'ammissibilità si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio.

Art. 10. Presentazione delle domande di accesso agli aiuti

1. La domanda di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna (SIPES) accessibile dai seguenti indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/sardegnaenergia
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto beneficiario per poter presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

– di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 68 del 11.02.2005 e pubblicato in G.U. del 28.04.2005, n. 97"[4];
– di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e specificato nel D.P.C.M. 13.01.2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo[5], deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. E' prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.

2. Per accedere alla procedura di presentazione della domanda di contributo il rappresentante dell'impresa deve utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o l'autenticazione con SPID.

3. Sono condizioni obbligatorie della domanda, a pena di irricevibilità:

- la *sottoscrizione digitale*;
- l'*utilizzo della modulistica* prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza della *documentazione obbligatoria* prevista dal Bando;
- la *trasmissione* nei termini previsti dall'Avviso.

Compongono la domanda:

- l'*Istanza di accesso*;
- l'ulteriore *documentazione richiesta a pena di esclusione*.

La dimensione massima consigliata per gli allegati è di 2Mb. Qualora la dimensione di uno più degli allegati sia superiore, il richiedente può allegare un pdf contenente un indirizzo FTP dal quale scaricare il documento.

[4] La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

[5] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:
Codice identificativo
Data (GG/MM/AAA)
Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

Art. 11. Cause di esclusione delle domande di finanziamento

1. Sono escluse dagli aiuti previsti dal presente Bando, le imprese che:

- Violano le disposizioni dell'art. 5, ovvero

a) Non sono piccole e medie imprese secondo la definizione dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;

b) Presentano domande successive alla prima presentate a valere sullo stesso Avviso, anche per il tramite di soggetti controllati e facenti parte dell'impresa unica.

- Violano le disposizioni dell'art. 6, ovvero svolgono attività nei settori esclusi dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 (imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi stabiliti dal Reg. n. 1407/2013; attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri; aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; imprese attive nel settore carboniero; acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada con codice Ateco 2007 H 49.41.00);

- Violano le disposizioni dell'art. 7, ovvero:

Requisiti di ricevibilità della domanda

a) Non rispettano le modalità di presentazione della domanda previste dal Bando e non utilizzano il SIPES;

b) Non rispettano la normativa in materia di Aiuti di Stato e gli adempimenti da essa previsti;

c) Non rispettano le prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Requisiti dell'impresa proponente

a) Non sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;

b) Sono imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014 (ovvero operano, alla data di presentazione della domanda, da meno di 5 anni);

c) Non operano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

d) Rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) Sono incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

f) Non operano nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

g) Non hanno una sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto;

h) Sono state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) Hanno in essere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016;

j) Sono imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;

k) Hanno superato il limite massimo degli aiuti ottenuti in regime «*de minimis*» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Requisiti dell'intervento

a) Il veicolo nuovo non è totalmente elettrico, non è nuovo di fabbrica, non appartiene ad una delle tipologie autovettura, furgone o pullmino, non è intestato all'impresa richiedente;

b) La dismissione del veicolo a motore e/o l'acquisto del nuovo veicolo elettrico sono avvenute prima della presentazione della domanda di finanziamento;

c) Il veicolo da dismettere non è intestato all'impresa richiedente, a un socio della stessa, a un'impresa controllante o è intestato agli stessi da meno di 2 mesi dalla pubblicazione del Bando;

d) Il veicolo elettrico non è destinato al servizio di una sede operativa ubicata in Sardegna;

e) Il valore dell'acquisto è inferiore a euro 15.000, iva esclusa.

Art. 12. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. La procedura di selezione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando è di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/98.

2. Ogni domanda deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative e dall'Avviso, pena l'inammissibilità della domanda.

3. A seguito della pubblicazione di apposito Avviso, le imprese aventi i requisiti di cui al presente Bando, presentano la domanda di contributo attraverso il sistema SIPES. La domanda contiene tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dal Bando.

4. La domanda di finanziamento deve essere corredata da:

a) Copia del libretto di immatricolazione e del certificato di proprietà di ciascun veicolo a motore da dismettere;

b) Preventivo di ciascun veicolo elettrico da acquistare;

c) Dichiarazione dimensione PMI;

d) Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di aiuti di stato nell'ambito del FSC 2014/20, sottoscritto dall'impresa;

e) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore speciale;

f) Procura speciale qualora ricorra.

5. L'Amministrazione regionale effettua l'istruttoria e la concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema SIPES, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'importo delle risorse disponibili è aggiornato costantemente sul SIPES in relazione alle domande presentate.

6. L'ammissibilità è inoltre subordinata alla verifica dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli puntuali e a campione.

7. Salvo sospensioni motivate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Amministrazione regionale approva gli esiti istruttori e adotta, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione provvisoria del contributo o, in caso di esito negativo, provvede al rigetto dell'istanza.

8. In fase istruttoria, l'Amministrazione regionale può richiedere al soggetto beneficiario, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessarie rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 15 giorni. Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

9. Nel caso di mancata trasmissione della documentazione o di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

10. Ogni comunicazione inerente il presente procedimento amministrativo è inviata esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC).

11. Ulteriori specifiche potranno essere fornite con gli Avvisi.

Art. 13. Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La dismissione dei veicoli a motore e l'acquisto dei veicoli elettrici devono avvenire, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo.

2. Entro 30 giorni dall'acquisto dei veicoli elettrici, l'impresa deve rendicontare la spesa e richiedere l'erogazione del contributo utilizzando il sistema SIPES.

3. La domanda di erogazione del contributo deve essere corredata da:

a) Certificazione di rottamazione del veicolo a motore (per ciascun veicolo rottamato);

b) Copia del libretto di immatricolazione e del certificato di proprietà del nuovo veicolo elettrico (per ciascun veicolo elettrico acquistato);

c) Copia della fattura di acquisto del veicolo o dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica. La fattura deve contenere la dicitura: "Spesa di € …. (iva esclusa) cofinanziata dal FSC 2014/20 Azione 1.2.2." e riportare il CUP assegnato con la concessione provvisoria del contributo;

d) Copia del bonifico di pagamento della fattura. Il bonifico deve contenere il riferimento univoco alla fattura pagata;

e) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore speciale;

f) Report fotografico attestante l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità (art. 15 co. 2);

g) Procura speciale qualora ricorra.

4. Tutti i documenti allegati alla domanda di erogazione devono essere intestati esclusivamente all'impresa richiedente o, nel solo caso della documentazione relativa alla rottamazione, eventualmente a un socio della stessa.

5. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità della spesa, in caso di esito positivo, l'Amministrazione regionale emette il provvedimento di concessione definitiva e la liquidazione del contributo spettante a favore del beneficiario.

6. In caso di esito negativo, l'Amministrazione regionale provvede al rigetto dell'istanza.

7. Le risorse che si rendessero disponibili saranno utilizzate per finanziare eventuali ulteriori istanze idonee.

8. Qualora la concessionaria non sia in grado di fornire i veicoli elettrici entro i termini di cui al punto 1, viene riconosciuta una proroga se l'impresa trasmette alla RAS, entro un mese dalla concessione del finanziamento, l'ordine di acquisto del veicolo elettrico e una dichiarazione della concessionaria che attesti e giustifichi la tempistica necessaria per la consegna del veicolo nuovo.

Art. 14. Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del programma, anche attraverso soggetti comunitari, nazionali e regionali competenti per materia, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino irregolarità, o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo, o la medesima sia difforme dalle dichiarazioni sostitutive presentate, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca immediata delle agevolazioni concesse e alla eventuale conseguente segnalazione alle Autorità competenti e al recupero delle risorse eventualmente versate.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità comunitarie, nazionali e regionali anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

5. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare ai controlli sulla stabilità dell'operazione ovvero a consentire le verifiche atte a confermare che, entro tre anni dal suo completamento, l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico.

Art. 15. Obblighi del beneficiario

1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, pena la decadenza dai benefici del Bando, a rispettare tutte le disposizioni previste nell'ambito dei fondi FSC 2014/20 e della programmazione unitaria.
2. I veicoli elettrici dovranno riportare i loghi della RAS e del programma di finanziamento, nonchè la dicitura "mobilità elettrica", secondo lo schema allegato al Bando. I loghi devono essere applicati in entrambe le fiancate posteriori (o anteriori in base alla presenza dei loghi aziendali) ed essere di dimensioni proporzionali al mezzo e trasparenti in ragione del colore del veicolo.
3. I veicoli agevolati non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo per almeno 3 anni, pena la revoca del contributo erogato.

Art. 16. Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando, comprese quelle contenute nei provvedimenti di concessione del contributo, determinerà la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. I contributi saranno altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Art. 17. Cumulo

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente Bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato se le misure riguardano diversi costi ammissibili e sugli stessi costi purché in misura non superiore al 100% del valore dell'imponibile del veicolo elettrico acquistato.

Art. 18. Procedimento amministrativo e privacy

1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti all'Amministrazione regionale agli indirizzi e-mail:

- energiaimprese@regione.sardegna.it
- Ind.urp@regione.sardegna.it

Ovvero al seguente contatto telefonico:

- URP Assessorato Industria: +39 070 606 7037

2. In osservanza dell'art. 8, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria;
- Gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) all'indirizzo: Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari.

3. Si informa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

I. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, email, numero di telefono, partita iva, codice fiscale), i dati di identificazione elettronica, comunicati dal richiedente per le finalità legate allo svolgimento di attività che sono poste in capo al Servizio energia ed economia verde dalla normativa vigente.

II. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali sono trattati ai sensi dell'articolo 6 lettera b) e lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nell'attuazione, gestione, monitoraggio del presente Avviso finanziato a valere su fondi FSC 2014-2020 LdA 1.2.2., e non è pertanto necessaria la raccolta del consenso degli interessati.

III. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Industria oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente bando per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

IV. Conservazione dei Dati

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e per quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un tempo non eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento.

V. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

VI. Autorizzati al trattamento

I dati potranno essere resi trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

VII. Trasferimento dei Dati

Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

VIII. Diritti dell'interessato

Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha i diritti di cui all'art. 15 DGPR e ove applicabili altresì i diritti di cui agli artt 16-21 DGPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Nello specifico ha diritto a:

▪ ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;

▪ ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;

▪ ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;

▪ revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornirli;

▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

▪ ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;

▪ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare;

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;

▪ proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

IX. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: - industria@pec.regione.sardegna.it (PEC) - energiaimprese@regione.sardegna.it; ind.urp@regione.sardegna.it

Il titolare del trattamento è Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, tel. 0706067000, presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico al Servizio energia ed economia verde è il Direttore del servizio energia ed economia verde, sulla base della Determinazione del Direttore Generale prot. n. 28643 n. 494 del 31.07.2018, mail: ind.energia@regione.sardegna.it, pec: industria@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6067366.

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, tel.: 0706065735.

Art. 19. Disposizioni finali

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.
2. L'Amministrazione regionale potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i beneficiari delle agevolazioni, anche successivamente alla data di liquidazione finale del contributo.
3. L'Amministrazione Regionale si riserva di apportare modifiche al presente Bando, anche in conseguenza di eventuali norme di riferimento subentranti a livello comunitario, nazionale e regionale, dandone adeguata pubblicità.